

Cassazione civile sez. trib. 10/09/2025, n. 24977

FATTI DI CAUSA

1. In controversia avente ad oggetto lâ??impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito dâ??impresa ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per lâ??anno dâ??imposta 2006, emesso dallâ??Agenzia delle entrate nei confronti di (*Omissis*), esercente lâ??attivit  di commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, la CTR della Lombardia respingeva lâ??appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che:

-) la contribuente non aveva impugnato la statuizione di primo grado di rigetto del motivo con cui aveva censurato il mancato riconoscimento di costi ed oneri finanziari;

-) doveva, quindi, trovare conferma la valutazione della CTP circa la riferibilit  delle fatture emesse nellâ??anno 2006 ad operazioni mai avvenute tra le parti â??(in realt  della medesima parte, essendo la (*Omissis*) anche amministratrice unica della societ  (*Omissis*), societ  immobiliare e di costruzioni), stante le rilevate incongruenze, evidenziate nellâ??accertamento, tra ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalla condizioni di esercizio dellâ??attivit  mediante la sottostima dei componenti positivi realizzata mediante la mancata emissione di scontrini o di fatture di vendita per una parte rilevante delle operazioni compiute, con conseguente legittimit  della determinazione induttiva del reddito dâ??impresa e del volume di affari ;

-) che lâ??art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 consentiva di effettuare un accertamento parziale e che le presunzioni adottate dallâ??Ufficio erano gravi, precise e concordanti a seguito dellâ??accertamento delle incongruenze fra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati, specificati nellâ??accertamento, e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dellâ??attivit  ;

-) i costi per la fornitura di energia elettrica erano indeducibili e lâ??IVA assolta era indetraibile per violazione del principio di inerenza, essendo le fatture indirizzate a soggetto diverso e per fornitura effettuata in localit  diversa dalla sede della societ  contribuente;

-) la fattura cumulativa emessa dalla (*Omissis*) per pasti erogati ai dipendenti dei cantieri era relativa ad operazioni inesistenti non essendo specificato il cantiere ed emergendo dal PVC che i dipendenti pagavano direttamente e personalmente, di volta in volta, i pasti;

-) â??con riferimento alla pretesa sublocazione, peraltro contrattualmente vietata, il contratto registrato non prevedeva la prestazione integrata di servizi forniture dalla polleria pescheria della (*Omissis*) alla immobiliare (*Omissis*) ;

-) le operazioni poste in essere, ivi compreso l'asserito distacco di personale verso la (Omissis) mancavano di sostegno documentale e avevano avuto soltanto lo scopo di ridurre il reddito imponibile ai fini IRES, giustificando un trasferimento di liquidità delle società facenti capo alla medesima persona.

2. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica per iscritto intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.

1.1. Sostiene la ricorrente che l'impugnata sentenza "solo apparentemente motivata, essendosi il giudice di appello limitato a riportare il contenuto della sentenza di primo grado ritenendolo poi, sic et simpliciter, congruo ai fini della decisione".

1.2. Il motivo oltre ad essere inammissibile in quanto non riproduce il contenuto della sentenza di primo grado che nemmeno "è allegato al ricorso, è manifestamente infondato e va rigettato.

1.3. Invero, pur ravvisandosi nella sentenza impugnata espressi riferimenti alla sentenza di primo grado, essa contiene un'affermazione di condivisione della stessa relativamente alla questione della inesistenza delle operazioni commerciali di cui alle fatture emesse nel 2006, così esprimendo al riguardo una valutazione autonoma.

1.4. Va in ogni caso ricordato che secondo questa Corte "la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione" (Cass. n. 9830/2024).

1.5. Ma non è questo il caso di specie posto che, come già detto sopra, i giudici di appello hanno esternato proprie autonome considerazioni in relazione a tutti i profili di impugnazione proposti.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omissis l'esame delle argomentazioni dell'appellante ritualmente formulate in giudizio e decisive ai fini del decidere,

ed in particolare dei motivi di appello in cui la contribuente aveva dedotto la violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in ordine alla invocata insufficienza logico-ricostruttiva della ipotesi accertativa dell'Agenzia delle Entrate; nonché in ordine alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, c. 1 del D.P.R. n. 600/1973 e artt. 54 e 55 del D.P.R. n.

633/1972, per evidente difetto probatori, nonché per insufficienza nell'ipotesi accertativa dell'Ufficio, per insufficienza della presunzione semplice ex art. 2727 cc. e la conseguente violazione e/o falsa applicazione di legge per insussistenza dei requisiti di emissione dell'avviso di accertamento parziale, come regolato dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973.

2.1. Ribadisce la ricorrente che quella adottata dalla CTR era una sentenza motivata per relationem alla sentenza di primo grado omettendo ogni considerazione delle ragioni difensive fatte valere dall'appellante.

2.2. Tale ultima censura resta assorbita dal rigetto del primo motivo di appello che contiene identica censura.

2.3. La prima censura, invece, è manifestamente infondata posto che la sentenza impugnata contiene una motivazione autonoma della CTR su ogni motivo di appello proposto ed è sufficiente al riguardo richiamare il contenuto della sentenza impugnata come riprodotta nella parte descrittiva dei fatti di causa, tra cui merita di essere evidenziata la motivazione sull'ammissibilità dell'accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e sulla natura delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio (ritenute gravi, precise e concordanti), che sono questioni che l'appellante aveva espressamente posto nei motivi di appello sopra trascritti.

3. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di difese scritte della resistente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2025.

Campi meta

Massima : *È legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa qualora l'Amministrazione Finanziaria rilevi, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, una serie di operazioni economiche fittizie o inesistenti e significative incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle reali condizioni di esercizio dell'attività.*

Supporto Alla Lettura :

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

L'accertamento tributario (o fiscale) è il complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare l'attuazione delle norme impositive. L'attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema l'autoliquidazione dei tributi più importanti da parte del contribuente stesso, tramite l'istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse. A seconda del metodo di accertamento utilizzato, questo può essere:

- **analitico:** attraverso l'analisi della documentazione contabile e fiscale;
- **analitico-induttivo:** cioè misto, basato su un esame documentale e presunzioni, di norma fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, salvo in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile/omessa;
- **induttivo:** attraverso l'utilizzo esclusivo di presunzioni che possono essere anche esclusivamente semplici;
- **sintetico:** fondato su coefficienti ministeriali.